

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO
AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R.TOSCANA 22/11/2007 N. 61.**

Premesso:

- che con l'art. 18 della Legge Regionale n. 61 del 22/11/2007 "Modifiche della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti" è stato istituito l' Ambito Territoriale Ottimale ATO "Toscana Centro", costituito dai Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;

- che l'art. 25 della legge sopraccitata detta ai comuni interessati le modalità di costituzione della nuova Comunità di Ambito in forma di consorzio sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

- che pertanto in attuazione delle disposizioni suddette si è riunita a Firenze in data 18/03/2008 la Conferenza dei Comuni per predisporre lo statuto e la convenzione istitutiva della Comunità di Ambito "Toscana Centro";

- che la Conferenza dei Comuni convocata a Pistoia in data 8/07/2008 ha approvato i documenti citati per la costituzione della Comunità suddetta;

Preso atto che lo Statuto della Comunità di Ambito Toscana Centro e la relativa Convenzione istitutiva sono stati approvati dai Comuni con gli atti di seguito precisati:

COMUNE	DELIBERAZIONE	COMUNE	DELIBERAZIONE
Firenze		Marradi	
Bagno a Ripoli		Montaione	
Barberino di Mugello		Montelupo Fiorentino	
Barberino Val d'Elsa		Montespertoli	
Borgo San Lorenzo		Palazzuolo sul Senio	
Calenzano		Pelago	
Campi Bisenzio		Pontassieve	
Capraia e Limite		Reggello	
Castelfiorentino		Rignano sull'Arno	
Cerreto Guidi		Rufina	
Certaldo		San Casciano Val di Pesa	
Dicomano		San Godenzo	
Empoli		San Piero a Sieve	
Fiesole		Scandicci	
Figline Valdarno		Scarperia	
Firenzuola		Sesto Fiorentino	
Fucecchio		Signa	
Gambassi Terme		Tavarnelle Val di Pesa	
Greve in Chianti		Vaglia	
Impruneta		Vicchio	
Incisa in Val d'Arno		Vinci	
Lastra a Signa			
Londa			

COMUNE	DELIBERAZIONE	COMUNE	DELIBERAZIONE
Pistoia		Montale	
Abetone		Montecatini Terme	

Agliana		Pescia	
Buggiano		Pieve a Nievole	
Chiesina Uzzanese		Piteglio	
Cutigliano		Ponte Buggianese	
Lamporecchio		Quarrata	
Larciano		Sambuca Pistoiese	
Marliana		San Marcello Pistoiese	
Massa e Cozzile		Serravalle Pistoiese	
Monsummano Terme		Uzzano	
Prato		Poggio a Caiano	
Cantagallo		Vaiano	
Carmignano		Vernio	
Montemurlo			

Tutto ciò premesso, l'anno 2008 e questo giorno.....del mese di.....in Firenze, nella sede comunale in Palazzo Vecchio intervengono per la sottoscrizione della presente Convenzione istitutiva e dell'allegato Statuto della Comunità di Ambito "Toscana Centro" i rappresentanti legali dei suddetti Comuni e stipulano quanto segue:

ART. 1 Costituzione e denominazione

1. In applicazione della legge regionale n. 25 del 18 maggio 1998 e della legge regionale n. 61 del 22 novembre 2007 tra i Comuni di:

Firenze

Bagno a Ripoli
 Barberino di Mugello
 Barberino Val d'Elsa
 Borgo San Lorenzo
 Calenzano
 Campi Bisenzio
 Capraia e Limite
 Castelfiorentino
 Cerreto Guidi
 Certaldo
 Dicomano
 Empoli
 Fiesole
 Figline Val d'Arno
 Firenzuola
 Fucecchio
 Gambassi Terme
 Greve in Chianti
 Impruneta
 Incisa in Val D'Arno
 Lastra a Signa
 Londa
 Pistoia
 Abetone
 Agliana
 Buggiano
 Chiesina Uzzanese
 Cutigliano

Marradi
 Montaione
 Montelupo Fiorentino
 Montespertoli
 Palazzuolo sul Senio
 Pelago
 Pontassieve
 Reggello
 Rignano sull'Arno
 Rufina
 San Casciano Val di Pesa
 San Godenzo
 San Piero a Sieve
 Scandicci
 Scarperia
 Sesto Fiorentino
 Signa
 Tavarnelle Val di Pesa
 Vaglia
 Vicchio
 Vinci

Montecatini Terme
 Pescia
 Pieve a Nievole
 Piteglio
 Ponte Buggianese

Lamporecchio
Larciano
Marliana
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montale
Prato
Cantagallo
Carmignano
Montemurlo

Quarrata
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese
Serravalle Pistoiese
Uzzano

Poggio a Caiano
Vaiano
Vernio

è stipulata, a norma dell'articolo 31 del D.Leg.vo n. 267/2000, la presente Convenzione di costituzione del Consorzio denominato "Comunità di Ambito Toscana Centro".

2. Il Consorzio:

- a) è ente strumentale dei comuni suddetti dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale secondo le disposizioni dello Statuto unito alla presente Convenzione;
- b) opera, secondo le norme di legge, per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Centro" come delimitato dall'articolo 24 della L.R. 25/1998;
- c) nell'ambito delle proprie finalità, esercita le funzioni e svolge le attività stabilite dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

ART. 2 Durata e sede

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa con il suo scioglimento secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Il Consorzio ha sede legale nel territorio del Comune di Firenze.

ART. 3 Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei comuni alla "Comunità di Ambito" sono determinate in base ai fattori indicati all'articolo 23 comma 7 della L.R. 25/1998 con i criteri di cui allo Statuto utilizzando i seguenti valori:

- a) 45% in base alla quantità dei rifiuti prodotti;
- b) 25% in base alla quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;
- c) 30% in base alla quantità di rifiuti trattati, recuperati e smaltiti sul territorio comunale negli impianti di piano attivi, come precisato all'art.6 dello Statuto.

Le quote risultano stabilite in via iniziale come segue:

COMUNE	QUOTA	COMUNE	QUOTA
Firenze	16,95	Marradi	0,09
Bagno a Ripoli	0,86	Montaione	0,18
Barberino di Mugello	0,41	Montelupo Fiorentino	0,44
Barberino Val d'Elsa	0,18	Montespertoli	10,07
Borgo San Lorenzo	1,15	Palazzuolo sul Senio	0,04
Calenzano	1,01	Pelago	0,22
Campi Bisenzio	2,52	Pontassieve	0,66
Capraia e Limite	0,19	Reggello	0,54
Castelfiorentino	0,57	Rignano sull'Arno	0,25
Cerreto Guidi	2,28	Rufina	0,61
Certaldo	0,53	San Casciano Val di Pesa	1,53
Dicomano	0,16	San Godenzo	0,04

Empoli	1,73	San Piero a Sieve	0,15
Fiesole	0,46	Scandicci	1,79
Figline Valdarno	0,64	Scarperia	0,28
Firenze	3,37	Sesto Fiorentino	12,20
Fucecchio	0,79	Signa	0,63
Gambassi Terme	0,16	Tavarnelle Val di Pesa	0,34
Greve in Chianti	0,50	Vaglia	0,18
Impruneta	0,43	Vicchio	0,24
Incisa in Val d'Arno	0,17	Vinci	0,52
Lastra a Signa	0,69		
Londa	0,05		
Pistoia	4,88	Montale	1,66
Abetone	0,05	Montecatini Terme	0,99
Agliana	0,64	Pescia	0,77
Buggiano	0,25	Pieve a Nievole	0,31
Chiesina Uzzanese	0,15	Piteglio	0,06
Cutigliano	0,06	Ponte Buggianese	0,34
Lamporecchio	0,58	Quarrata	1,01
Larciano	0,25	Sambuca Pistoiese	0,05
Marliana	0,10	San Marcello Pistoiese	0,23
Massa e Cozzile	0,40	Serravalle Pistoiese	0,77
Monsummano Terme	1,69	Uzzano	0,15
Prato	14,19	Poggio a Caiano	0,36
Cantagallo	0,11	Vaiano	0,99
Carmignano	0,50	Vernio	0,21
Montemurlo	1,43		

2. Le quote sono definite e aggiornate secondo quanto previsto nello Statuto.

3. Ciascun Comune partecipa alle decisioni assembleari in misura corrispondente alla propria quota.

ART. 4 Organi consortili

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Comunità di Ambito;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori.

2. Gli organi sono nominati, si riuniscono, deliberano ed esercitano le competenze secondo quanto disciplinato nello Statuto.

ART. 5 Fondo di dotazione e patrimonio

1. La Comunità di Ambito è dotata di un fondo di dotazione sottoscritto e corrisposto dai comuni consorziati, in denaro o in natura, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione alle spese di funzionamento di cui all'art. 24 dello Statuto.

2. Del patrimonio fanno parte tutte le acquisizioni dirette di beni effettuate con mezzi propri e il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Comunità di Ambito.

ART. 6 Rapporti giuridici

1. La Comunità di Ambito Toscana Centro, per quanto previsto all'art. 24 comma 3 della L.R. 61/2007, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti Comunità di Ambito degli ATO n. 5, 6 e 10 già esistenti. In particolare ad essa fanno capo tutti gli obblighi previsti dalla legge regionale citata a carico delle Comunità esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Con la costituzione della Comunità di Ambito Toscana Centro sono da considerarsi sciolte le Comunità di Ambito n. 5, 6 e 10 e i rispettivi organi di amministrazione.

3. Per quanto al comma 1 del presente articolo con riferimento alle quote di partecipazione alle spese di funzionamento del Consorzio di cui al seguente articolo 8, il Consiglio di amministrazione della Comunità di Ambito, entro sei mesi dalla sua nomina, provvederà alla individuazione degli obblighi e diritti dei comuni consorziati, proponendo all'Assemblea un piano di attribuzione fra i comuni medesimi.

ART. 7 Personale

1. La Comunità di Ambito può disporre di personale proprio o proveniente dai comuni consorziati o dagli altri Enti locali corrispondenti secondo le previsioni dello Statuto.

2. La Comunità di Ambito Toscana Centro è dotata, al momento della sua costituzione, del personale e delle collaborazioni risultanti a seguito del subentro nei rapporti in essere di cui al comma 1 del precedente articolo 6.

3. In caso di scioglimento della Comunità di Ambito i comuni consorziati attivano azioni per la salvaguardia del personale.

ART. 8 Spese di funzionamento

1. Fino alla gestione da parte della Comunità di Ambito della Tariffa di Igiene Ambientale (di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/06), tutte le spese per il suo funzionamento sono sostenute dai Comuni consorziati, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

2. A partire dall'anno di gestione della Tariffa da parte della Comunità di Ambito, le spese di funzionamento sono ripartite direttamente sulle utenze dei comuni consorziati e versate dal Gestore alla Comunità stessa.

3. Le quote sono comunque definite e aggiornate con cadenza triennale, secondo quanto previsto dallo Statuto e risultano stabilite in via iniziale come sotto specificate:

COMUNE	QUOTA	COMUNE	QUOTA
Firenze	24,88	Marradi	0,19
Bagno a Ripoli	1,54	Montaione	0,28
Barberino di Mugello	0,69	Montelupo Fiorentino	0,76
Barberino Val d'Elsa	0,30	Montespertoli	0,75
Borgo San Lorenzo	1,03	Palazzuolo sul Senio	0,07
Calenzano	1,46	Pelago	0,42
Campi Bisenzio	2,78	Pontassieve	1,18
Capraia e Limite	0,36	Reggello	0,93
Castelfiorentino	1,02	Rignano sull'Arno	0,47
Cerreto Guidi	0,65	Rufina	0,41
Certaldo	0,94	San Casciano Val di Pesa	1,02
Dicomano	0,30	San Godenzo	0,07

Empoli	2,93	San Piero a Sieve	0,26
Fiesole	0,83	Scandicci	3,08
Figline Valdarno	1,08	Scarperia	0,48
Firenzuola	0,36	Sesto Fiorentino	3,49
Fucecchio	1,37	Signa	1,10
Gambassi Terme	0,29	Tavarnelle Val di Pesa	0,53
Greve in Chianti	0,87	Vaglia	0,31
Impruneta	0,81	Vicchio	0,44
Incisa in Val d'Arno	0,32	Vinci	0,89
Lastra a Signa	1,19		
Londa	0,10		
Pistoia	5,60	Montale	0,71
Abetone	0,08	Montecatini Terme	1,59
Agliana	1,12	Pescia	1,33
Buggiano	0,47	Pieve a Nievole	0,56
Chiesina Uzzanese	0,27	Piteglio	0,12
Cutigliano	0,11	Ponte Buggianese	0,56
Lamporecchio	0,45	Quarrata	1,74
Larciano	0,41	Sambuca Pistoiese	0,10
Marliana	0,19	San Marcello Pistoiese	0,43
Massa e Cozzile	0,60	Serravalle Pistoiese	0,67
Monsummano Terme	1,24	Uzzano	0,29
Prato	13,44	Poggio a Caiano	0,63
Cantagallo	0,19	Vaiano	0,64
Carmignano	0,88	Vernio	0,37
Montemurlo	2,00		

ART. 9 Atti fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli atti fondamentali della Comunità sono trasmessi ai Comuni consorziati secondo le procedure dell'art. 7 dello Statuto.

ART. 10 Elezione del Presidente della Comunità di Ambito e del Consiglio di Amministrazione.

1. I consorziati riuniti in assemblea all'atto della stipula della presente convenzione procedono a nominare per il primo mandato il Presidente della Comunità di Ambito ed il Consiglio di Amministrazione.

2. Viene pertanto chiamato a svolgere le funzioni di Presidente della Comunità di Ambito il Sig.....

3. Vengono chiamati a svolgere le funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti Sigg.....

ART. 11 Elezione del Collegio dei Revisori

1. I consorziati riuniti in assemblea all'atto della stipula della presente Convenzione procedono inoltre a nominare per la durata di anni 3 il Collegio dei Revisori.

2. Sono nominati pertanto a costituire il Collegio i seguenti Sigg.....

ART. 12 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni contenute nello Statuto allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale e le leggi di riferimento in materia.

2. I Comuni consorziati demandano all'Assemblea della Comunità di Ambito la definizione dei criteri da applicare nell'ambito della determinazione della Tariffa di Igiene Ambientale, per gli interventi di riqualificazione da eseguire nel territorio circostante gli impianti.

3. Le spese di stipula del presente atto e conseguenti sono a carico della Comunità di Ambito Toscana Centro.

Letto e sottoscritto dai rappresentanti dei comuni sottoriportati:

COMUNE	RAPPRESENTATO DA	FIRMA
Firenze		
Bagno a Ripoli		
Barberino di Mugello		
Barberino Val d'Elsa		
Borgo San Lorenzo		
Calenzano		
Campi Bisenzio		
Capraia e Limite		
Castelfiorentino		
Cerreto Guidi		
Certaldo		
Dicomano		
Empoli		
Fiesole		
Figline Valdarno		
Firenze		
Fucecchio		
Gambassi Terme		
Greve in Chianti		

Impruneta		
Incisa in Val d'Arno		
Lastra a Signa		
Londa		
Marradi		
Montaione		
Montelupo Fiorentino		
Montespertoli		
Palazzuolo sul Senio		
Pelago		
Pontassieve		
Reggello		
Rignano sull'Arno		
Rufina		
San Casciano Val di Pesa		
San Godenzo		
San Piero a Sieve		
Scandicci		
Scarperia		
Sesto Fiorentino		
Signa		
Tavarnelle Val di Pesa		
Vaglia		
Vicchio		
Vinci		
Pistoia		
Abetone		

Agliana		
Buggiano		
Chiesina Uzzanese		
Cutigliano		
Lamporecchio		
Larciano		
Marliana		
Massa e Cozzile		
Monsummano Terme		
Montale		
Montecatini Terme		
Pescia		
Pieve a Nievole		
Piteglio		
Ponte Buggianese		
Quarrata		
Sambuca Pistoiese		
San Marcello Pistoiese		
Serravalle Pistoiese		
Uzzano		
Prato		
Cantagallo		
Carmignano		
Montemurlo		
Poggio a Caiano		
Vaiano		
Vernio		

Firenze,